



## **A TUTTI TITOLARI PUBBLICI ESERCIZI L O R O S E D I**

**OGGETTO: comunicazioni varie.**

### **1. COMUNICAZIONE RIAPERTURA ATTIVITA'**

Ai Titolari dei Pubblici Esercizi, ad apertura stagionale, si ricorda che per poter esercitare l'attività occorre effettuare prima dell'apertura:

- comunicazione apertura;
- pagamento diritti Siae;
- pagamento canone RAI, se si inizia un nuovo abbonamento per la stagione 2011;

Gli uffici dell'Associazione sono a disposizione per tali adempimenti.

### **2. OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO**

I Titolari di concessione temporanea per l'occupazione di suolo con tavoli e sedie da caffè, possono rinnovare automaticamente la concessione, se non avvengono variazioni nel periodo e nella superficie di occupazione, mediante il versamento dell'importo dovuto, entro e non oltre il **30 aprile** dell'anno di riferimento. I Titolari di concessione che volessero variare il periodo e la superficie di occupazione dovranno presentare nuova domanda di occupazione.

Gli uffici dell'Associazione sono a disposizione per l'espletamento della pratica.

### **3. SOMMINISTRAZIONE IN AREE ESTERNE**

Con la sottoscrizione della circolare di registrazione delle imprese del settore alimentare sottoscritta in conferenza dei servizi tra il Comune di Bellaria Igea Marina e l'Azienda USL di Rimini, in data 08 marzo 2010 e recepita con ordinanza dirigenziale n.37 del 12 marzo 2010, è



previsto che i pubblici esercizi che somministrano alimenti e bevande in aree esterne devono effettuare "notifica" (comunicazione/domanda) all'Ausl di competenza.

In allegato alla domanda deve essere allegata una planimetria, redatta da un tecnico, riportante:

- l'ubicazione del locale che effettua la somministrazione esterna;
- la superficie e il numero di tavoli e sedie dove avviene la somministrazione esterna;
- relazione tecnica indicante la metratura occupata, il suolo lavabile e disinfettabile, l'area aperta e delimitata.

Si fa presente che le aree di somministrazione esterne devono avere le seguenti caratteristiche:

- la pavimentazione deve essere costituita da materiale giudicato idoneo dal competente servizio dell'Azienda U.S.L. (ad esclusione, ad esempio, di ghiaia, terriccio e asfalto);

e devono soddisfare le seguenti prescrizioni:

- deve esserci una separazione rispetto all'ambiente esterno all'esercizio e dalla quale sia possibile ben evidenziare i confini della propria attività;
- nel caso di attività di ristorazione il trasporto di alimenti verso aree esterne non adiacenti all'esercizio, in particolare quando vi sia attraversamento di aree pubbliche o aperte al pubblico, deve avvenire garantendo condizioni di protezione dei cibi e delle bevande commisurate alla concreta situazione, se del caso anche con l'utilizzo di apposite campane o carrelli attrezzati.

Gli uffici dell'Associazione sono a disposizione per l'espletamento della pratica.

#### **4. PREVENZIONE DELLA GUIDA IN STATO DI EBREZZA – OBBLIGHI PER P.E. -**

Nel supplemento della Gazzetta Ufficiale del 29.07.2010 è stata pubblicata la legge n.120 di modifica del Codice della Strada, che prevede per i soggetti interessati, pubblici esercizi, sale da ballo, esercizi commerciali e alberghi, le seguenti nuove norme:

##### **ENTRATA IN VIGORE DAL 13 AGOSTO 2010**

- Divieto di somministrare e vendere bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 03,00 alle ore 06,00 in tutti i pubblici esercizi, quali bar, ristoranti, pub, alberghi, locali da ballo e di intrattenimento, agriturismi, circoli privati, fiere e sagre;
- Divieto di vendere per asporto bevande alcoliche e superalcoliche, da parte degli esercizi commerciali di vicinato (negozi) dalle ore 24,00 alle ore 06,00.

Tale divieto non si applica alla somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.

##### **ENTRATA IN VIGORE DAL 13 NOVEMBRE 2010**

- Obbligo per i pubblici esercizi che non effettuano intrattenimenti e che proseguano la loro attività dopo le ore 24,00 di avere almeno presso una uscita del locale, un precursore per la



rilevazione del tasso alcolemico, di tipo chimico e/o elettronico, per verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool.

- Obbligo di esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:
  - a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;
  - b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.

Rimanendo a disposizione per eventuali ed ulteriori comunicazioni e/o precisazioni, si invitano i titolari dei pubblici esercizi a regolarizzare la propria posizione.

## **5. CORSO PER ATTESTATO IDONEITÀ SANITARIA – RINNOVO E/O RILASCIO -.**

Con la presente per ricordare che sono in scadenza gli attestati di idoneità sanitaria, ex libretto sanitario, aventi una validità di **quattro anni**, per le seguenti categorie:

- **Baristi** (con esclusione alla sola somministrazione di bevande);
- **Addetti alla produzione di pizze e piadine e prodotti analoghi;**
- **Vendita di alimenti sfusi** (con esclusione dei prodotti ortofrutticoli).

Il corso di formazione per il rinnovo e/o per il rilascio dell'attestato è organizzato in collaborazione con i dottori addetti alla vigilanza dell' A.U.S.L., e si terrà presso la sala della Confcommercio in via Fermi n.10 il giorno:

**martedì 05 APRILE 2011 dalle ore 15,00 alle ore 18,00**

Al corso di formazione, possono partecipare anche gli addetti di altre categorie per le quali la validità dell'attestato è di **tre anni**, quali:

- **Cuochi, pasticceri, gelatai – produzione -;**
- **Addetti alle gastronomie – produzione e vendita -;**
- **Produzione di pasta fresca;**
- **Macellazione, sezionamento, lavorazione, trasformazione e vendita, con laboratorio di cibi pronti, delle carni, del pesce e dei molluschi.**

Pertanto si invitano gli interessati a comunicare quanto prima agli uffici della Confcommercio la propria adesione e al momento del corso presentarsi con un documento di riconoscimento valido. Il corso di formazione ha un **costo di euro 30,00** (trentavirgolazerozero).

## **6. DIVIETO DI FUMO IN PUBBLICI ESERCIZI E ALTRI LOCALI**

Si ricorda che nei seguenti locali:

- bar, ristoranti, pub e altri esercizi;
- alberghi e agriturismo;
- negozi di vicinato, botteghe artigiane con vendita al pubblico e negozi commerciali;



- parrucchieri, estetisti e barbieri.

esiste il divieto di fumare, già dal 29 dicembre 2004. E' consentito di fumare solo in sale riservate ai fumatori che devono essere contrassegnate, delimitate, separate con pareti e realizzate seguendo determinati criteri.

Nei locali per non fumatori occorre esporre il cartello **“Vietato Fumare”** con il riepilogo di tutte le sanzioni per i trasgressori.

Le sanzioni per chi fuma in un ambiente dove vige il divieto varia da 25,00 a 250,00 euro, sanzione che può raddoppiare se si fuma in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Per gli esercenti che non affisso i cartelli di divieto di fumo e/o espongono cartelli non conformi la multa va da 200,00 a 2000,00 euro.

Presso gli uffici dell'Associazione sono a disposizione i cartelli sopracitati per chi ne fosse sprovvisto e/o abbia esposto cartelli non conformi alla legge.

## **7. DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE ALCOOLICI**

Per opportuna conoscenza si ricorda che ai sensi:

- dell'art.689 del C.P. l'esercente di un pubblico esercizio, che somministra bevande alcoliche a un minore di anni sedici , è punito con la pena pecuniaria dell'ammenda da 516,00 a 2582,00 euro o la pena della permanenza domiciliare da 15 giorni a 45 giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da 20 giorni a 6 mesi, ai sensi dell'art.52 II co.lett.b) del D.Lgs. 28 agosto 2000, n.274. Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena è aumentata. La condanna comporta la sospensione dell'esercizio.
- dell'art.691 del C.P. chiunque somministra bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza, è punito con la pena pecuniaria dell'ammenda da 516,00 a 2582,00 o la pena della permanenza domiciliare da 15 giorni a 45 giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da
- 20 giorni a 6 mesi, ai sensi dell'art.52 II co.lett.b) del D.Lgs. 28 agosto 2000, n.274. La condanna comporta la sospensione dell'esercizio.

## **8. POSTA ELETTRONICA**

Si invitano le Ditte che ne fossero in possesso di comunicare agli uffici dell'Associazione l'indirizzo di posta elettronica.

Distinti saluti.

Bellaria Igea Marina 21 marzo 2011

**CONFCOMMERCIO**  
**BELLARIA IGEA MARINA**